

DELIBERAZIONE N. 06 DEL 03 AGOSTO 2022

OGGETTO: Riscossione coattiva delle borse di studio in revoca, interessi e sanzioni amministrative attraverso avvalimento dell'Agazia delle Entrate-Riscossione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 avente ad oggetto: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 avente ad oggetto: *"Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337"* e ss.mm. ii.;

VISTO Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avente ad oggetto: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto: *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e ss. mm. ii.;

VISTO Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss. mm. ii.;

VISTO Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225) avente ad oggetto: *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili"*;

VISTA la L.R. 14 settembre 1987, n. 37 avente ad oggetto: *"Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna"*;

VISTA la L. R. 3 maggio 1995, n. 11 avente ad oggetto: *"Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione"*

VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 avente ad oggetto: *"Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale"*;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 avente ad oggetto: *"Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione"* e ss. mm. ii.;

Deliberazione
N. 06/2022

- VISTA** la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”* e, nello specifico, l’art. 1, comma 2 che introducendo il comma 2 bis all’art. 1 della L.R. 31/1998 (come novellato dall’art. 7, comma 2 L.R. n. 40/2018) dispone: *“L’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il sistema Regione. Gli enti del sistema Regione sono elencati, in via ricognitiva, nell’allegato 1, che è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale”*;
- VISTA** la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: *“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”*;
- VISTA** L.R. 28 ottobre 2016, n. 25 avente ad oggetto: *“Istituzione dell’Agenzia sarda delle entrate (ASE)”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 11 del 05 febbraio 2020, di conferimento all’Ing. Raffaele Sundas, la funzione di Direttore Generale dell’Ente con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5 anni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 53 del 15 luglio 2022 con il quale si dispone, la costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Cagliari per un periodo di tre anni con decorrenza dal 15 luglio 2022 al 14 luglio 2025;
- PREMESSO** che:
- l’art.1 del D.L. n. 193/2016 (convertito in L. 225/2016) ha disposto la soppressione di Equitalia (individuata dalla normativa previgente quale agente della riscossione nazionale) affidando l’esercizio delle relative funzioni ad un ente strumentale di nuova istituzione denominato *“Agenzia entrate- Riscossione”* dotato di propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all’indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità e che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali della soppressa Equitalia;
 - ai sensi dell’art. 2 del medesimo decreto legge n. 193/2016, al nuovo Ente è riservata la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali anche nei confronti delle amministrazioni locali di cui all’art.1, comma 3 della legge 196/2009 tra le quali, ad ogni modo, rientrano tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del Dlgs. 165/2001 per effetto del rinvio operato al comma 2 dal medesimo art. 1, comma 3;
 - in virtù della soprarichiamata normativa l’Agenzia -Entrate Riscossione è, pertanto, titolare delle funzioni relative alla riscossione nazionale (art. 3, comma 1 del D.L. n. 203/2005 convertito in Legge n. 248/2005) effettuando l’attività di riscossione a mezzo ruolo secondo le disposizioni di cui al DPR n. 602/1973 e ss.mm. ii. (Titolo I, Capo II e Titolo II) per espressa previsione di cui al medesimo art. 3, comma 4, lett. a)

del D.L. n. 203/2005;

- parimenti, il D.lgs. 46/1999 prevede all'art.17 rubricato "*Entrate riscosse mediante ruolo*": "Omissis.....si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, omissis.....Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.....";

- il D.lgs. n. 112/1999, e nello specifico l'art.17 rubricato: "*Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione*" (come sostituito dall' art. 1, comma 15, L. 30 dicembre 2021, n. 234 in vigore dal 1.01.2022) prevede al comma 3: "*Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato*":

a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;

b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);

c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);

d) una quota, trattenuta all'atto del versamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione

- il legislatore ha quindi completato, con le disposizioni recate dal Capo I del D.L. n. 193/2016, il processo di statalizzazione e pubblicizzazione della gestione della funzione amministrativa di riscossione delle entrate pubbliche conferendo tale funzione ad un organismo pubblico strumentale facente parte integrante dell'apparato pubblico statale, con il superamento del modello di gestione privatistico che ha connotato il sistema previgente al D.L. 203/2005;

- sul versante interno, con L.R. n. 25/2016, la Regione Sardegna ha istituito l'Agenda Sarda delle Entrate (ASE) con competenze in ordine al coordinamento e controllo della riscossione delle amministrazioni del sistema Regione (art. 1, comma 4, lettera e) della L.R. 25/2016) e cui sono affidati ai sensi del successivo art. 4:

“Coordinamento della riscossione del sistema Regione” i compiti a seguire:

1. Sono trasferite in capo all'ASE tutte le attività di recupero bonario e gli adempimenti funzionali e connessi alla riscossione coattiva dei crediti regionali direttamente o tramite il soggetto incaricato, e la gestione del relativo contenzioso. Sono ricomprese nelle attività di cui al periodo precedente anche l'emissione e la notifica delle ingiunzioni di pagamento.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di entrate, e nel rispetto della normativa vigente, definisce:
 - a) le modalità operative di riscossione e di riversamento delle entrate;
 - b) le modalità, i criteri e i tempi dell'eventuale rateazione dei crediti;
 - c) il saggio di interesse applicabile;
 - d) i flussi informativi e le relative modalità di trasmissione.

TENUTO

conto che l'Esecutivo Regionale, in attuazione dell'art. 1, comma 4, lettera e) e dell'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 25/2016, non ha ancora adottato la relativa deliberazione che definisce le modalità operative di riscossione valevoli per il sistema Regione;

ATTESO

che, in relazione ai compiti dell'Ufficio Diritto allo Studio che è deputato a sovrintendere ai procedimenti concorsuali per l'attribuzione delle borse di studio, questo Ente deve procedere ad avviare l'attività di riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti discendenti dalle revoche delle provvidenze/contributi economiche a seguito delle attività ispettive svolte dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68 e conseguente applicazione delle sanzioni di natura economica di cui al successivo comma 3 ovvero: “ *pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita o al valore dei servizi indebitamente fruiti e decadenza dai benefici per la durata del corso di studio*”;

ATTESO

altresì che il medesimo D.lgs. n.68/2012, art. 10, comma 3 prevede, in applicazione della sanzione stabilita dall'art. 38, comma 3 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Convertito con modificazione nella legge 30 luglio 2010, n. 122), il pagamento da parte dei soggetti trasgressori che hanno illegittimamente fruito delle prestazioni sociali agevolate di una somma nella misura da € 500,00 a € 5.000,00;

VISTO

il Regolamento interno adottato dall'Ente con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 2 marzo 2017, n. 2 di disciplina - per le fattispecie contemplate dall'art. 10, comma 3 del D.lgs. n.68/2012 e art. 38, comma 3 del D.L. n. 78/2010 - delle norme in ordine all'applicazione delle sanzioni in caso di revoca delle borse di studio e altri benefici e delle modalità di recupero delle somme erogate;

VISTE

in particolare, le disposizioni contenute negli artt. 8 e 9 del predetto regolamento laddove prevedono in difetto di pagamento (in tutto o in parte) da parte del trasgressore- secondo le modalità e tempi comunicati dall'Ersu - delle somme dovute

ingiunte (a titolo di restituzione delle borse illegittimamente percepite e a titolo di sanzione) l'iscrizione automatica dell'importo dovuto a ruolo esattoriale;

RITENUTO che in caso di mancata restituzione dell'indebito da parte della platea dei soggetti passivi (debenza) si debba necessariamente, nell'ambito degli strumenti e tutele apprestati dall'ordinamento giuridico a favore delle amministrazioni pubbliche, ricorrere alla riscossione coattiva a mezzo ruolo delle somme dovute, mediante ausilio dell'Agenzia Entrate Riscossione nella veste di agente della riscossione nazionale;

ATTESO che nelle more dell'incardinamento delle funzioni di cui agli artt. 1, comma 4, lettera e) e 4 L.R. 25/2016 nell'Agenzia Sarda dell'Entrate (ASE) questo Ente ha avviato, in relazione alla paventata prescrizione di crediti esigibili a carico di soggetti passivi incisi da sentenza che acclara favorevolmente le ragioni dell'Ente, il procedimento finalizzato ad inserire questa amministrazione tra gli Enti pubblici creditori abilitati presso l'Agenzia Entrate -Riscossione (ns. prot. 5640/2022);

CONSIDERATO che alla luce della normativa sopra richiamata, l'Agenzia Entrate-Riscossione ha scomposto le entrate da riscuotere, in forma coattiva mediante ruolo, secondo le seguenti voci:

- Revoca Borse di Studio;
- Interessi su recupero borse di studio;
- Sanz. Amm. Borsa di studio ex art. 38 del D.L. 78/2010;
- Sanz. Amm. Borsa di studio ex art. 10 D.lgs. 68/2012;

VERIFICATO che per avvalersi dell'attività prestata dall'Agenzia Entrate - Riscossione si rende necessaria l'adozione di un provvedimento che, a conclusione del procedimento di cui al ns. prot. 5640/2022, rimetta in via formale all'Ente preposto alla riscossione coattiva delle entrate dello Stato/Enti pubblici la relativa attività di riscossione a mezzo ruolo per conto di questa amministrazione;

RILEVATO che gli oneri di riscossione a carico di questa amministrazione per l'attività svolta dall'Agenzia Entrate Riscossione sono determinati, ex art.17, comma, 3 lettera d) del D.lgs. 122/1999, nella misura pari all'1 per cento delle somme riscosse da trattarsi all'atto del riversamento;

RAVVISATA pertanto, la necessità, per le motivazioni qui espresse, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate dell'Ente declinate come segue:

- Revoca Borse di Studio;
- Interessi su recupero borse di studio;
- Sanz. Amm. Borsa di studio ex art. 38 del D.L. 78/2010;
- Sanz. Amm. Borsa di studio ex art. 10 D.lgs. 68/2012;

Deliberazione
N. 06/2022

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15 maggio 1995, n. 14,

DELIBERA

- 1) di avvalersi, ai sensi degli articoli 1 e 2 ed in generale di quanto disposto dal Capo I del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione quale unico soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all’articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, per l’attività di riscossione coattiva a mezzo ruolo delle entrate dell’Ente individuate come segue:
 - Revoca Borse di Studio;
 - Interessi su recupero borse di studio;
 - Sanz. Amm. Borsa di studio ex art. 38 del D. L. 78/2010
 - Sanz. Amm. Borsa di studio ex art. 10 D.lgs. 68/2012;
- 2) di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti, connessi e correlati alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/1998 e ss. mm. ii. e ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente - Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico*”.

Copia della delibera è trasmessa ai Direttori di Servizio.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Raffaele Sundas

F.to IL PRESIDENTE
Dott. Cosimo Ghiani

Deliberazione
N. 06/2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 03 AGOSTO 2022

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: *“Riscossione coattiva delle borse di studio in revoca, interessi e sanzioni amministrative attraverso avvalimento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione”*;

VISTI tutti gli atti istruttori,

ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14.

F.to II DIRETTORE GENERALE

Ing. Raffaele Sundas